



ANGELO RAFFAELE PANZETTA

*per grazia di Dio e della Sede Apostolica
Arcivescovo Metropolitano di Lecce*

Reg. Prot. SAv/1; Pag. 14; N. 82/2026; Sez. C-A; N. 437

Con il presente decreto, in vista di meglio definire la natura, le caratteristiche, le condizioni e le modalità per il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nella scuola

APPROVA

Le seguenti Disposizioni sull'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nella scuola.

1. NATURA E CARATTERISTICHE

L'insegnamento della religione cattolica è una forma di servizio per una scuola che promuove la forma integrale della persona nel rispetto delle diverse tradizioni culturali dell'Italia. L'accordo concordatario tra l'Italia e la Santa Sede del 1984 e le relative Intese applicative ne indicano le linee essenziali corrispondenti alle finalità educative proprie della scuola.

Tale insegnamento concorre, insieme alle altre discipline scolastiche, al raggiungimento delle finalità educative proprie di ciascun ordine scolastico, mediante l'uso degli strumenti e dei metodi tipici dell'apprendimento, facendo propria l'esigenza di una programmazione educativo-didattica attenta ai problemi dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e delle loro famiglie.

L'insegnamento della religione cattolica, risulta pertanto:

- a) Assicurato dalla Repubblica e liberamente scelto da famiglie e alunni (Intesa, 4.1 premessa; Accordi, 9,2; Nota CEI 91, 12);
- b) Impartito da insegnanti da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica (Prot. addizionale 5; Intesa, 4,1);
- c) Svolto nel quadro delle finalità della scuola e secondo programmi ministeriali (Accordi, 9,2; Intesa, 1.1; 4.1; Nota CEI 91, 13);
- d) In conformità alla dottrina della Chiesa (Prot. addizionale, 5; Intesa, 1.1; 4.1; Nota CEI 1, 13)
- e) Nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni (Prot. addizionale, 5; Intesa 1.1);
- f) Distinto e complementare rispetto alla catechesi (Nota CEI 84, 13; Nota CEI 91, 13);
- g) Offerto a tutti, indipendentemente dall'appartenenza religiosa di ciascuno (Nota CEI 84, 9; Nota CEI 91, 7);
- h) Inserito nelle indicazioni nazionali per i piani personalizzati.

Segue:



ANGELO RAFFAELE PANZETTA
per grazia di Dio e della Sede Apostolica
Arcivescovo Metropolita di Lecce

2. DECRETO DI IDONEITA'

A. SIGNIFICATO

Il riconoscimento di idoneità, in ottemperanza ai canoni 804 e 805 del CDC, attesta che il docente di religione è in possesso di:

- Una conoscenza adeguata dei contenuti della Rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, in vista dell'insegnamento scolastico;
- Una competenza pedagogico-metodologico-didattica adeguata al grado di scuola per il quale si rilascia l'attestato;
- Una testimonianza di vita cristiana coerente con la fede professata e vissuta nella piena comunione ecclesiale.

B. CONDIZIONI

Oltre che il possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dalle Intese, per il rilascio dell'attestato di idoneità da parte dell'Ordinario diocesano, si richiede che i candidati:

- Adempiano ai requisiti stabiliti dal CDC (*Canoni 804-805*), dalle Deliberazioni della CEI (*Deliberazione CEI approvata dalla XXXIV assemblea generale – Roma 6/10 maggio 1991*) e dalla normativa diocesana;
- Siano responsabilmente partecipi della vita della comunità parrocchiale e diocesana, conoscendo la storia e la cultura locale, con particolare riguardo alla dimensione religiosa;
- Partecipino ai Corsi di formazione e di aggiornamento promossi o riconosciuti dall'Ufficio diocesano per l'I.R.C.;
- Partecipino ai momenti di spiritualità programmati dall'Ufficio Diocesano per l'IRC;
- Partecipino ai momenti formativi programmati dalla Diocesi e proposti dall'Ufficio Diocesano per l'IRC per la cura pastorale e culturale dell'IdR.

C. MODALITA'

- L'attestato di idoneità viene rilasciato previa specifica domanda e in conformità alle disposizioni della Diocesi di Lecce.
- L'attestato di idoneità viene rilasciato a chi, previa presentazione della domanda, abbia superato la prove d'Esame;



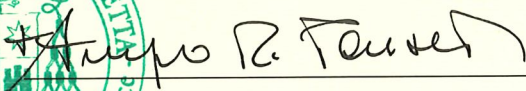
ANGELO RAFFAELE PANZETTA

*per grazia di Dio e della Sede Apostolica
Arcivescovo Metropolita di Lecce*

- In relazione a quanto previsto dalla *Deliberazione CEI* approvata dalla XXXIV Assemblea Generale – Roma, 6/10 maggio 1991, nel punto 2.2, l' idoneità viene rilasciata di norma in riferimento ad uno specifico ordine di scuola, ossia Primo Ruolo (Infanzia-Primaria) e Secondo Ruolo (Secondaria 1° grado-Secondaria 2° grado);
- Per l' eventuale procedimento di revoca dell' idoneità vale quanto disposto dal *Can. 805 del Codice di Diritto Canonico*, dalla *Delibera n°41 della CEI* (approvata dalla XXXIV Assemblea Generale – Roma, 14/18 Maggio 1990), dalla *Deliberazione CEI circa il riconoscimento dell' idoneità dell' insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche* (approvata dalla XXXIV Assemblea Generale – Roma 6/10 maggio 1991) e da quanto specificato da norme diocesane.

Lecce, 14 ottobre 2026




✠ **Angelo Raffaele Panzetta**
Arcivescovo Metropolita di Lecce